



# COMUNE DI OTTANA

PROVINCIA DI NUORO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 102 del 31-12-2021

**Oggetto: Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021 - 2023 - variazione.**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trentuno** del mese di **dicembre** alle ore **10:30**, nella Sede Comunale, appositamente convocata, si è riunita la **Giunta Comunale**.

Risultano presenti/assenti i Signori:

<b>Saba Franco</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Pittalis Stefania</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Madeddu Salvatore</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
<b>Pittalis Barbara</b>	<b>Assessore</b>	<b>A</b>
<b>Soru Sofia</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>
Totale Presenti 3		Totale Assenti 2

Assume la presidenza il Sindaco Franco Saba.

Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Mattu, assiste alla seduta in videoconferenza.

Il Sindaco e l'Assessore Soru Sofia, dei quali viene accertata l'identità, partecipano anch'essi alla seduta in videoconferenza.

Il Presidente, constatata la legalità della seduta, invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

<i>Soggetta a ratifica</i>	<i>N</i>
<i>Immediatamente eseguibile</i>	<i>S</i>

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 05 maggio 2020 con la quale è stato approvato il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 20 agosto 2021 con la quale è stata apportata la variazione al predetto piano in conseguenza dell'approvazione del conto consuntivo;

Dato atto che la deliberazione ultima citata prevede la possibilità di procedere ad assunzioni ricorrendo alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010, convertito in Legge 122/2010 e ss. mm. ii. , nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa del personale e di lavoro flessibile, per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

Vista la deliberazione n. 70 del 21/09/2021 con la quale si è disposta l'acquisizione in via temporanea di figure professionali idonee alla sostituzione di un dipendente del settore tecnico assentatosi improvvisamente per gravi e improvvisi motivi di salute, nonché la deliberazione n. 75 dell'8 ottobre 2010 con la quale di ulteriore modifica del piano delle precedenti in relazione al personale non a tempo indeterminato;

Rilevato che il piano triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023 ha avuto attuazione per l'anno in corso ad eccezione dell'assunzione per mobilità di una figura di categoria D, per la quale si ritiene opportuno attivare la procedura di mobilità ma procedere al cambiamento del profilo prevedendo l'inserimento di un operatore sociale;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in l. n. 122/2010 a norma del quale: *"A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito*

Delibera di Giunta n.102 del 31-12-2021 Comune di Ottana

*delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”.*

Vista la deliberazione consiliare n. 15 del 05 maggio 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, il D.U.P. e i rispettivi allegati;

Dato atto che nel bilancio preventivo finanziario relativo al triennio 2021/2023 sono state stanziare le risorse finanziarie per l'attuazione del Piano triennale del fabbisogno del personale secondo le previsioni risultanti dalla programmazione sopra richiamata;

Considerato che questo Comune:

- nell'anno 2020 ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013 e che tale rispetto è previsto anche per il 2021;
- ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
- ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;

Preso atto, altresì, che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000, né nelle condizioni di ente ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, e ss.mm.ii.;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Visto il parere del Revisore dei Conti dell'Ente espresso con nota associata al Protocollo col n. 7546 in data odierna;

Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabile in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e riportati nel testo del presente provvedimento;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

### DELIBERA

1. di variare, conformemente a quanto sopra riportato, il piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021 – 2023 limitatamente alla figura di categoria D da assumere mediante mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
2. di dare atto che a seguito della variazione di cui al precedente punto il Personale a tempo indeterminato risulta il seguente:

N.	SITUAZIONE	UNITÀ	PROFILO PROFESSIONALE	PART-TIME	CAT	SETTORE
1.	Coperto dal 15/04/2021	1	Istruttore direttivo Tecnico		D1	Tecnico
2.	Coperto	1	Istruttore Tecnico	22 ore	C1	
3.	Coperto	1	Collaboratore tecnico		B3	
4.	Coperto	2	Operaio		B3	
5.	Coperto	1	Agente di polizia municipale		C1	
6.	Coperto dal 31/12/2021	1	Istruttore direttivo contabile		D1	Finanziario
7.	Coperto	1	Istruttore amministrativo contabile		C1	
8.	Coperto	1	Istruttore amministrativo contabile		C3	
9.	Coperto	1	Istruttore Direttivo Amministrativo		D4	Amm.vo
10.	Coperto	1	Istruttore direttivo Assistente Sociale		D2	
11.	Vacante	1	Istruttore direttivo Assistente Sociale		D1	
12.	Coperto	2	Istruttore amministrativo		C3	
13.	Vacante	1	Istruttore amministrativo contabile		C1	

3. di approvare la variazione, per quanto esposto in premessa, al piano del fabbisogno di personale, relativamente al triennio 2021-2022-2023, e il piano delle assunzioni 2021, come di seguito indicato:

N.	SITUAZIONE	PROFILO PROFESSIONALE	CAT	MODALITÀ COPERTURA	ANNO
----	------------	-----------------------	-----	--------------------	------

1	Coperto Part-time 22 ore	Istruttore Tecnico	C1	Trasf. Full time	2021
2	Vacante dal 1/10/2021	Agente di Polizia Locale	C1	Concorso pubblico	2022
3	Vacante	Istruttore direttivo Assistente Sociale	D1	Mobilità art. 30	2021
4	Coperto dal 31/12/2021	Istruttore Direttivo Amm.vo contabile	D1	Concorso pubblico	2021
5	Coperto dal 30/12/2021	Istruttore Amministrativo contabile	C1	Concorso pubblico	2021

4. di fornire gli indirizzi al Responsabile del Settore Amministrativo affinché attivi apposita procedura finalizzata all'acquisizione, in applicazione dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, di n. Istruttore direttivo Assistente Sociale;
5. di dare atto che la presente variazione non comporta variazioni economico-finanziarie trattandosi solamente di variazione di profilo a parità di categoria professionale e dare altresì atto che il conseguente onere finanziario trova copertura nel bilancio triennale 2021/2023 annualità 2021 a valere sugli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di spesa;
6. di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

<b>Pareri di cui all'art.49 del Decreto legislativo 18/08/2000 n.267</b> Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali	
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA	Favorevole <i>Data 31-12-2021</i>  Il Responsabile del Settore Amministrativo f.to <i>Dr. Giampaolo Alessandro Satta</i>
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE	Favorevole <i>Data 31-12-2021</i>  Il Responsabile del Settore Contabile f.to <i>Dott.ssa Dr. Giampaolo Alessandro Satta</i>

**Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.**

**Il Presidente**  
f.to Franco Saba

**Il Segretario Comunale**  
f.to Dott.ssa Antonina Mattu

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico comunale in data odierna, per 15 giorni consecutivi e sino al 26-01-2022, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 04/02/2016, nr. 2.

Lì, 11-01-2022

Il Vicesegretario  
f.to Dr. Giampaolo Alessandro Satta

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è esecutiva:

dallo stesso giorno in cui la deliberazione è adottata in quanto è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 11-01-2022

Il Vicesegretario  
f.to Dr. Giampaolo Alessandro Satta

È copia conforme all'originale.

Data,

Il funzionario incaricato